

Civile Ord. Sez. U Num. 3165 Anno 2019

Presidente: MAMMONE GIOVANNI

Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 01/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 21170-2017 proposto da:

..... LTD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

....., in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliatisi in ROMA, presso lo studio dell'avvocato che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato I

30
19

CA

- controricorrenti -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 71780/2016 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2019 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari che la giurisdizione a conoscere della controversia appartiene al giudice inglese e non a quello italiano.

Fatti di causa.

La s.p.a. è convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la chiedendone la condanna al risarcimento del danno prodotto da errori che a essa, quale High Court Enforcement Officer (una sorta di ufficiale giudiziario), imputava in seno a una procedura esecutiva svoltasi nel Regno Unito secondo la legge inglese.

In particolare, la t ha riferito di essere titolare di un'ipoteca di primo grado su un aeromobile di proprietà della società italiana , iscritta nel certificato d'immatricolazione dell'aeromobile e che, ciononostante, la convenuta, che aveva pignorato l'aeromobile in base a due titoli esecutivi emessi in favore di altrettante società di diritto inglese, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione del giudice competente di vendere il bene giacché, nella prospettazione dei fatti da essa fornita, aveva inutilmente compulsato la creditrice ipotecaria.

Sicché, venduto il bene, la e ha assegnato il ricavato ai creditori sino a concorrenza del rispettivo credito e ha restituito il residuo alla debitrice esecutata.

Nel corso del giudizio di primo grado la ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che

questa Corte dichiarare che la giurisdizione in ordine alla controversia spetta al giudice inglese, e non a quello italiano, sia perché essa avrebbe operato quale delegata del Tribunale inglese, beneficiando dell'immunità che spetta allo Stato membro nell'interesse del quale ha compiuto gli atti esecutivi, sia perché, in base all'art. 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, la causa per responsabilità da illecito extracontrattuale può essere promossa dinanzi alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento generatore del danno, nel caso in questione prodottosi nel Regno Unito.

La s.p.a. ha depositato controricorso con la quale ha sostenuto l'infondatezza del regolamento. Si è costituita altresì la s.r.l. in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, col quale ha acquistato *pro soluto* dalla Unicredit crediti tra i quali si annovera anche quello di cui si discute.

s.p.a. e hanno altresì depositato memoria.

Ragioni della decisione.

1.- Si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione nella controversia concernente la pretesa risarcitoria che si assume sia derivata dall'espletamento di una procedura esecutiva concernente un bene staggito nel Regno Unito.

2.- Sul piano normativo, per un verso il considerando 7 del regolamento CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) stabilisce che:

«Il campo d'applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 2001, L 12, pag. 1; in

prosieguo il "regolamento Bruxelles I")], e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali»;

per altro verso, i considerando 16 e 17 del regolamento sono così formulati:

«(16) Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.

(17) La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale».

L'art. 2 del richiamato regolamento, intitolato «Obbligazioni extracontrattuali», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo».

Sotto il capo II del regolamento Roma II, relativo ai fatti illeciti, figura l'articolo 4, intitolato «Norma generale», che prevede quanto segue:

«1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha

dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione».

In forza dell'art. 15, rispettivamente lettere c) e f), del regolamento Roma II, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali disciplina «*l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto*» nonché «*i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito*».

3.- Inoltre, il capo II del regolamento Bruxelles I, che illustra le regole per la determinazione del giudice competente, contiene una sezione 2, relativa alle «*competenze speciali*». Sotto tale sezione figura l'art. 5 del citato regolamento, che al suo punto 3 prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

Questo regolamento è stato sostituito, con effetto dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 20 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU L 351, pag 21), che comprende l'art. 7, punto 2, di contenuto identico a quello dell'art. 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I.

4.- La Corte di giustizia ha al riguardo avuto occasione di affermare (in particolare con la sentenza 10 dicembre 2015, causa C-350/14, Florin Lazar) che, in caso di danni patrimoniali, il legislatore dell'Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.

4.1.- Sicché quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto il luogo di tale danno diretto sarà l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette che si siano prodotte o che si possano produrre.

5.- Queste sezioni unite hanno quindi chiarito che, in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, il "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "*luogo dell'evento generatore del danno*", ma anche al "*luogo in cui l'evento di danno è intervenuto*" (Cass., sez. un., 26 ottobre 2018, n. 27164).

5.1.- Non rileva, invece, contrariamente a quanto sostenuto da
il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima, ossia, nella prospettiva offerta da ; quelle derivanti dall'impossibilità

di azionare in Italia la garanzia ipotecaria e di ottenere i pagamenti presso la sede sociale o altra filiale italiana.

Difatti, in un'ipotesi speculare, queste sezioni unite hanno escluso la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di risarcimento di danno extracontrattuale, se all'estero è avvenuta la condotta pregiudizievole costituita dall'indebita escussione di una garanzia, essendo irrilevante che in Italia abbia sede la «vittima secondaria», danneggiata solo in via mediata per l'esercizio dell'azione di rivalsa (Cass., sez. un., 28 aprile 2015, n. 8571).

6. -Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese del regolamento.

Per questi motivi

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.